

R.G. 2488 e 2642/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

AREA LAVORO E PREVIDENZA

III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Vincenzo Turco | Consigliere |
| 3) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause, riunite, iscritte sul ruolo generale lavoro sotto i numeri d'ordine 2488 e 2642 dell'anno 2023

TRA

Macciocca Giovanna, Pennacchietti Valeria e Pennacchietti Veronica, eredi di Pennacchietti Luigi

assistite e difese dall'avv. Ezio Bonanni

- ricorrenti in riassunzione -

E

Cotral – Compagnia Trasporti Laziali – Società Regionale s.p.a.

assistita e difesa dall'avv. Fabrizio Paragallo

- resistente -



E

ATAC s.p.a. Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

assistita e difesa dall'avv. Simona Flamment

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 823/2019 la Corte d'appello di Roma respingeva l'appello proposto da Giovanna Macciocca, Valeria e Veronica Pennacchietti, eredi di Luigi Pennacchietti, nei confronti delle società Cotral spa e Atac spa, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni dai medesimi rivendicati a causa del decesso del loro congiunto per malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaio elettromeccanico - manutentore di mezzi rotabili presso le officine Cotral spa di Roma Centocelle dal 14.8.1988 al 24.8.1994.

2. La Corte, premesso che in primo grado era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Atac spa e che il ricorso in appello era stato notificato a questa società solo ai fini dell'integrità del contraddittorio processuale, dava atto che la CTU svolta in primo grado aveva escluso il nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso del lavoratore sulla base dei seguenti elementi:

la manifestazione della malattia era avvenuta solo dopo quattro anni dall'inizio dell'attività lavorativa presso Cotral;

le lavorazioni precedenti all'assunzione in Cotral (1988) presso altre officine meccaniche avevano comportato il contatto con fibre di amianto per circa 15-20 anni;

la durata dell'esposizione nel corso del rapporto alle dipendenze di Cotral era stata breve;

il lavoratore fumava 30 sigarette al giorno dall'età di 15 anni;

l'esposizione presso Cotral era stata non intensa poiché solo occasionalmente il lavoratore, durante le varie fasi di lavorazione, entrava in contatto con amianto aerodisperso.



3. La Corte riteneva pacifici i primi quattro elementi, non oggetto di specifica censura con i motivi di impugnazione.

Quanto al quinto elemento, attinente alla intensità dell'esposizione, rilevava come, anche dalle prove testimoniali raccolte, non era "emerso il dato della frequenza con la quale le lavorazioni comportassero specifiche attività dalle quali si generava la produzione di polveri aerodisperse (annerimento di caminetti, i cui residui venivano tolti a mano con l'aiuto di stracci, oppure segatura/carteggio di pannelli o altri componenti contenenti amianto, oppure pulizia delle corsie di passaggio dei locomotori in manutenzione), non risultando sufficiente, ai fini del giudizio di causalità, per quanto indicato dal CTU, il solo contatto con materiali costituiti da fibre di amianto, pur maneggiati quotidianamente (come riferito dal teste Bagnaia) nelle ordinarie attività di manutenzione.

A giudizio della Corte, dati significativi non potevano desumersi dalle relazioni peritali eseguite in altri procedimenti instaurati da colleghi di lavoro del Pennacchietti e dalle relative sentenze non risultando, ai fini della intensità dell'esposizione nociva, l'equipollenza delle rispettive mansioni; inoltre, dalla relazione Contarp del 12.10.2000, concernente le lavorazioni comportanti esposizione a fibre di amianto nel periodo 1992/1994, emergeva che "per le manutenzioni sui rotabili svolte nel deposito ferroviario di Roma Centocelle per controllo e manutenzione di apparati elettrici, pneumatici, sostituzione di componenti, manutenzione e riparazione cassoni contenitori di apparati elettrici e pulizia relativi ambienti, la concentrazione di fibre di amianto era stimata in 30 ff/1" e che "nello stesso stabilimento dal 1992 non erano più utilizzati rivestimenti contenenti amianto oppure rivestimenti a spruzzo negli interni della carrozzeria, nei sottocassa, nelle cabine di guida e nei vagoni, né (erano usati) i caminetti spegniarco di interruttori, costituiti da miscele con rilevante presenza di amianto, il cui annerimento, come riferito dai testi, il ricorrente puliva a mano con l'aiuto di stracci.

Secondo i giudici di appello andava esclusa l'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso del lavoratore poiché "l'attività lavorativa del Pennacchietti presso Cotral non era in grado di determinare da sola la produzione dell'evento lesivo, non avendo la forza di superare, in termini di efficienza causale,



fattori estranei alla causa di servizio quali la prolungata massiccia dedizione al fumo e lo svolgimento di una precedente attività lavorativa a rischio per un considerevole arco di tempo.

Avverso detta sentenza gli eredi Pennacchietti ricorrevano per cassazione.

4. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano omessa pronuncia sui motivi di appello con cui si richiamava la documentazione scientifica e si censurava la mancata valutazione delle prove, tra cui l'avvenuto riconoscimento dell'origine professionale della patologia che aveva causato la morte del lavoratore come da sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma n. 6946/99 sulla rendita ai superstiti.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto del giusto processo e del diritto alla prova; violazione dell'art. 421c.p.c. in riferimento al mancato esercizio dei poteri ufficiosi; violazione degli artt. 115 e 116 e dell'art. 445 c.p.c. per mancata rinnovazione della CTU medico legale e mancata ammissione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., della CTU ambientale.

Lamentavano, inoltre i ricorrenti, che la Corte aveva deciso la causa in base alla CTU svolta nel corso del primo grado, senza tener conto della CTU medico legale eseguita nel procedimento nei confronti dell'Inail e delle prove assunte in tale procedimento e in quelli instaurati da colleghi di lavoro del de cuius confronti dell'Inps per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

6. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si denunciava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c. reiterando le medesime censure oggetto dei precedenti motivi ma dal punto di vista del vizio di motivazione.

7. Con il quinto motivo si deduceva nuovamente la violazione delle leggi scientifiche in materia di nesso causale.

8. Con ordinanza n. 3428/2023 la Cassazione accoglieva i primi due motivi e dichiarava assorbiti i restanti tre.

Affermava la S.C.:

<<in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle



condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per se sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare gli altri fattori a semplici occasioni

Tale principio è accompagnato, nella giurisprudenza di legittimità, da una duplice precisazione.

La prima, secondo cui il nesso causale tra l'esposizione a sostanze nocive e l'evento infausto può ritenersi dimostrato allorché, applicando leggi scientifiche universali o statistiche ovvero il metodo di giudizio o controfattuale, pur non risultando in concreto possibile determinare con esattezza il momento di insorgenza della patologia, si raggiunga comunque la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe potuto incidere anche soltanto sul tempo di latenza o sul decorso della malattia.

Ciò comporta, con riferimento al caso in esame, che, ferma l'eventuale esposizione a sostanze nocive in precedenti rapporti di lavoro, l'attività svolta presso l'ultimo datore di lavoro può assumere il ruolo, a sua volta, di concausa ove, comunque, sia raggiunta la prova dell'apporto causale fornito dalla protratta esposizione, sia pure non intensa, quantomeno in termini di accelerazione del decorso della patologia.

La seconda precisazione che si rinviene nelle pronunce di legittimità ribadisce che, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come, ad esempio, i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.



Si è, in particolare, sottolineato come la regola dell'esclusione, in presenza di patologie multifattoriali, impone che la malattia possa essere attribuita alla causa indiziata solo dopo che sia stato escluso che abbia avuto un ruolo eziologico il fattore alternativo.

Il che va accertato - ovviamente - tenendo presente che la natura causale di un determinato antecedente non è esclusa dalla esistenza di una concausa (art. 41 cod. pen.).

È pertanto opportuno distinguere tra fattori interferenti che spiegano una efficienza sinergica, in corrispondenza dell'insorgenza della malattia e/o della sua ingravescenza, da quelli in grado di operare in assoluta autonomia, per i quali sembra appropriato parlare di fattori alternativi".

La Corte di appello non si è attenuta ai principi di diritto richiamati in quanto ha escluso qualsiasi apporto concausale, nella determinazione della patologia tumorale, dell'attività lavorativa svolta presso la Cotral sul rilievo che essa "non (era) in grado di determinare da sola la produzione dell'evento lesivo, non avendo la forza di superare, in termini di efficienza causale, fattori estranei alla causa di servizio quali la prolungata massiccia dedizione al fumo e lo svolgimento di una precedente attività lavorativa a rischio per un considerevole arco di tempo (15-20 anni).

In tal modo contraddicendo la teoria dell'equivalenza delle cause che impone di riconoscere un ruolo (con)causale ad ogni fattore che abbia contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, all'insorgenza o all'aggravamento della patologia, dovendosi peraltro tenere conto, nell'analisi dei vari fattori interferenti, di come alcuni di essi abbiano un effetto sinergico, in relazione all'insorgenza della malattia o alla sua ingravescenza, come appunto il fumo di sigaretta rispetto alle patologie tumorali del polmone, secondo la letteratura scientifica a base delle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate.

La regola dell'equipollenza delle cause subisce una eccezione nella sola ipotesi in cui si raggiunga la prova che il fattore alternativo, innescando una serie causale autonoma, sia stato in grado, da solo, di produrre l'evento. Tale prova, tuttavia, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, in termini di "probabilità qualificata.



La sentenza impugnata, che pure dà atto di una pregressa esposizione del lavoratore a fibre di amianto aerodisperso presso altri datori di lavoro e per un periodo di 15-20 anni e di una protratta esposizione del medesimo alle stesse sostanze nocive presso Cotral, tuttavia assegna al fumo di sigaretta il ruolo di fattore causale autonomo, idoneo da solo a produrre la patologia tumorale, non sulla base di un accertamento concreto e agganciato a dati scientifici (probabilità qualificata) bensì sul rilievo, meramente presuntivo, di inidoneità dell'esposizione lavorativa presso Cotral, in quanto "non intensa" (pagg. 4 e 5 della sentenza d'appello), a causare "da sola" l'evento lesivo, così invertendo i termini logici del problema e pretermettendo, del tutto, il criterio di equipollenza delle cause e la considerazione degli effetti sinergici dei fattori concorrenti>>.

9. La S.C. ha quindi rimesso al giudice di rinvio il compito di accertare "se l'esposizione a sostanze nocive nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Cotral spa possa avere avuto un qualsiasi ruolo concausale nell'insorgere o nell'aggravarsi della patologia tumorale, sia pure innescata dall'esposizione subita presso precedenti datori di lavoro, definendo il ruolo svolto dall'abitudine al tabagismo, come concausa ad effetto sinergico moltiplicatore o, invece, come serie causale autonoma da sola idonea a determinare la lesione, alla luce di una indagine scientifica idonea a produrre un risultato in termini non meramente presuntivi bensì di elevata plausibilità logica".

10. Con ricorso del 5 ottobre 2023 (iscritto al n. 2488/2023) gli eredi Pennacchietti riassumevano il giudizio e chiedevano l'accoglimento *di tutte le domande avanzate dai Sigg.ri Macciocca Giovanna, Pennacchietti Valeria, Pennacchietti Veronica, nel ricorso di primo grado che si intendono qui reiterate, riportate e riscritte*, ossia:

accertare e dichiarare che la neoplasia polmonare che ha condotto al decesso Pennacchietti Luigi trovi causa o concausa nell'attività lavorativa dallo stesso svolta, e per l'effetto, condannare la Cotral s.p.a. a risarcire alle odierne ricorrenti, in qualità di eredi del sig. Pennacchietti Luigi, la somma di €1.162.371,25 o di quell'altra diversa liquidata di giustizia o equitativamente, oltre accessori.



Il 23 ottobre 2023 gli eredi Pennacchietti depositavano identico atto di riassunzione (iscritto al n. 2642/2023), che veniva riunito al precedente.

Resistevano la Cotral e l'Atac.

11. Osserva il Collegio che le ricorrenti precisarono, con l'atto introduttivo, che la loro richiesta aveva a oggetto *il danno biologico omnicomprensivo (danno morale e danno esistenziale) iure successionis subito dal Pennacchietti.*

Quanto all'ammontare del danno, le ricorrenti richiamarono le tabelle milanesi e così calcolarono la reclamata somma di €.1.162.371,25: *considerando un'invalidità permanente al 100%, come riconosciuto nella relazione del CTU, dr. Simone, il danno biologico risulta ammontante ad €.929.897,00 maggiorato del 25% pari ad €.232.474,25 a copertura del danno morale e di relazione.*

La sentenza di primo grado (n. 4331/2016) si è pronunciata solo su tale domanda (le cui conclusioni vengono richiamate a pag. 2) e così pure la Corte di Appello, che si è pronunciata sul gravame proposto dalle eredi Pennacchietti sulla sentenza di primo grado.

Dunque, la richiesta risarcitoria (formulata esclusivamente *iure successionis*) atteneva all'entità del danno biologico sofferto dal de cuius e al danno morale.

E questo è, in definitiva, l'oggetto del presente giudizio.

Sia con il ricorso per cassazione sia con l'atto di riassunzione le ricorrenti richiamano, nelle premesse, altri importi e rivendicano, inoltre, la liquidazione di danni *iure iure proprio*.

Trattasi di istanze inammissibili perché estranee all'originario petitum, oggetto del ricorso introduttivo e delle pronunce di primo e secondo grado.

12. Ciò premesso, rileva la Corte che la sentenza del Pretore di Roma del 18 marzo – 6 maggio 1999 (con la quale fu condannato l'INAIL a costituire la rendita a superstiti in favore di Macciocca Giovanna, moglie di Pennacchietti Luigi, deceduto a seguito di neoplasia polmonare contratta per inalazione di fibre d'amianto)



dà atto che dalla relazione del Contarp risulta che il de cuius è stato esposto dal 1988 al 1993 a fibre d'amianto a causa dell'attività lavorativa espletata.

La sentenza non ha valore di giudicato tra le parti, poiché la Cotral non ha partecipato al relativo giudizio, ma offre un elemento indiziario favorevole alla tesi attorea.

Il CTU nominato nel corso del primo grado del giudizio ha espresso un giudizio di inesistenza di un nesso causale tra attività svolta dal Pennacchietti e la neoplasia polmonare, rimarcando, tra l'altro, una esposizione non intensa a polveri d'amianto e non già la mancanza di un ancorché minimo contatto con l'amianto.

Le deposizioni testimoniali citate sia dal Tribunale sia dalla Corte di appello hanno confermato che il de cuius veniva impiegato in lavorazioni che comportavano l'esposizione a polveri aerodisperse, sebbene, come affermato dai giudici appello, non sia emersa la frequenza di tale esposizione.

E va anche precisato – poiché la Cotral assume che la relazione peritale di primo grado avrebbe ascritto al solo tabagismo la causa della malattia contratta dal de cuius – che i giudici di appello, hanno espressamente affermato che tale esposizione era pacifica e incontestata, oltre che comprovata dalle dichiarazioni testimoniali.

Poiché il CTU di primo grado ha escluso categoricamente un qualsiasi apporto causale dell'esposizione all'amianto la Corte ha disposto un nuovo accertamento peritale, ponendo al nominato CTU il seguente quesito, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente:

accertare, tenendo conto di tutta la documentazione agli atti e degli esiti delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del primo grado del giudizio:

se l'esposizione ad amianto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Cotral spa possa avere avuto un qualsiasi ruolo concausale nell'insorgere o nell'aggravarsi della patologia tumorale da cui era affetto Luigi Pennacchietti, sia pure innescata dall'esposizione subita presso precedenti datori di lavoro;

se, in particolare, l'abitudine al tabagismo abbia assunto il ruolo di concausa ad effetto sinergico moltiplicatore o, invece, come serie causale autonoma, sia stata da sola idonea a determinare la lesione, alla



luce di una indagine scientifica idonea a produrre un risultato in termini non meramente presuntivi bensì di elevata plausibilità logica.

Il nominato CTU dott. Maro Bifano, medico legale, ha accertato quanto segue:

<<in riferimento alla doppia esposizione a due fattori cancerogeni certi per il polmone, alla luce delle innumerevoli pubblicazioni scientifiche e convegni dai quali si rileva la latenza della tipologia del tumore in oggetto (Carcinoma epidermoidale), l'attribuzione tabellare della patologia (gazzetta ufficiale

13.1.24 Lista I tumori professionali) come malattia professionale, la sinergia tra fattori importanti tra fumo – asbesto e cancro polmonare, e pur considerando la importanza della esposizione al fumo di sigaretta nella eziopatogenesi del cancro del polmone, non è corretto sottovalutare il significativo contributo determinato dalla contemporanea doppia esposizione ai due fattori di rischio. Inoltre si evidenzia come se il rischio di contrarre una malattia da amianto sia direttamente proporzionale alla durata dell'esposizione, fattore che diviene esponenziale in esposizioni dalla durata persistente, ed il tabagismo risulta essere una componente additiva e moltiplicativa del rischio è vero anche il contrario. Così e tale da ridurre i tempi di maturazione e sviluppo della neoplasia>>.

Il CTU ha, quindi, così concluso:

<<Si ritiene pertanto, secondo la criteriologia del più probabile che non, che si ci sia stata una sinergia moltiplicativa tra fumo ed esposizione all'amianto>>.

In risposta alle note critiche del CTP della Cotral, il CTU ha aggiunto:

<<1) per l'allegata pag. 1550 del testo Patologia da Lavoro, si è esplicita a pagina 5 e nota 7, in sintesi la durata della della crescita della neoplasia, silente, dipende da innumerevoli fattori ed è invariabilmente accelerata da sinergie (come nel caso specifico).

2) allegato 50 è già in atti, ed a pagina 1-2 e sposa la tesi, della estrema diffusione, la pericolosità, la difficoltà classificativa. Segnalando la grossolana differenziazione in due categorie: friabili e compatti, nonché la mole di provvedimenti legislativi, norme etc. Da ciò ne scaturisce solo il tentativo di salvaguardare la salute del



lavoratore. Tale indagine datata ottobre 2000, fa riferimento a benefici per leggi 1992 e 1993. ovvero successive all'impegno del Pennacchietti (Pag 2: "per il periodo 14.8.88 al 24.8.94", all'interno della officina meccanica di Centocelle);

3) ovviamente se il soggetto decede il 24.8.94 non si trovata al lavoro, ma dalla lettura della sentenza 823/19 pag. 2 corte di Appello di Roma, possibile ancora risultasse dipendente. Dalla stessa sentenza si legge come non fosse emerso il "dato della 'frequenza' con la quale tali lavorazioni comportavano specifiche attività dalle quali si generava la produzione di polveri aerodisperse...". Ma se è vero che per "taluni operai l'esposizione riguarda periodi di gran lunga risalenti rispetto a quello del Pennacchietti" e che "...al medesimo stabilimento non risultano più utilizzati dal 1992" è vero anche che lo stesso è stato esposto a tali fumi senza verifiche dal 1988 al 1992;

4) ancorché non confermata l'assenza "di altre lavorazioni agricole o elettriche" da parte del sig. Pennacchietti" nella Ordinanza è chiesto "sia pure innescata dalla esposizione subita presso precedenti datori di lavoro...". A pagina 2 in Sub2, parlo di pericolo, non di soglia di non effetto che è cosa diversa.

Se diverse sono le letterature che esprimono dubbi sull'assenza di rischi espositivo sotto il valore soglia, la stessa Commissione Europea ha ridotto i limiti di soglia dell'esposizione all'amianto sul posto di lavoro. Infatti, dalle 100 fibre/litro questo limite è stato ridotto a 10 fibre/litro. Così, il limite per l'interno, che da da 2 fibre/litro è stato portato a 0,02 fibre/litro. "Questa modifica si è resa necessaria per l'elevato numero di nuovi casi di mesotelioma e cancro ai polmoni e altre malattie asbesto correlate". Ma ovviamente la soglia si abbassa se esiste una sinergia di stimoli oncogeni, ovvero i meccanismi di riparo salvifici dallo sviluppo del cancro sono invariabilmente e compatibilmente indeboliti da doppi o tripli stimoli diversi e sinergici, che poi è ciò che il collegio chiede di esaminare;

5) l'amianto non è genotossico ma epigenetico. Ancora se ne discute: a) tutti e sei i tipi istologici principali (squamoso, adenocarcinoma, carcinomi a grandi cellule e piccole cellule, adenosquamoso e sarcomatoide) possono essere correlati all'amianto; b) la sede di localizzazione del tumore nell'ambito dei polmoni non è considerata importante per determinarne l'attribuibilità; c) l'esposizione cumulativa, su una base di



probabilità, dovrebbe essere considerata il criterio principale per l'attribuzione di un contributo sostanziale da parte dell'amianto al rischio di cancro al polmone.

6) a pagina 7 "è presente numerosa letteratura scientifica sulla ininfluenza delle ultime esposizioni ad amianto, anche per il mesotelioma". Qui non so cosa intende dire. Non saprei rispondere in quanto siamo comunque a trattare una esposizione del '88-'92.

7) processo di carcinogenesi e modalità di crescita, è già considerato il processo amplificativo e sinergico nel corpo della relazione. Si conferma che non si sta valutando l'Asbestosi, ma il carcinoma polmonare complicazione sempre dell'inalazione di amianto, e di più sottile eziopatogenesi. Purtroppo l'esame istologico polmonare superiore destro del 6.12.92 non aiuta>>

Il CTU ha reso le seguenti conclusioni definitive:

<<Alla luce delle evidenze e della letteratura scientifica, la discussione se l'amianto sia genotossico o meno è in corso, la dose soglia viene costantemente rivista al ribasso, ma soprattutto deve essere considerato l'apporto sinergico del fumo.

Pertanto per il Pennacchietti Luigi, l'esposizione ad amianto nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della Cotral (88-92) spa ha avuto ruolo concausale nell'aggravarsi della patologia tumorale di cui era affetto, sia pure innescata dall'esposizione subita presso precedenti datori di lavoro; e in particolare l'abitudine al tabagismo ha assunto un ruolo di concausa ad effetto sinergico moltiplicatore (ovvero l'esposizione ha assunto ruolo di concausa ad effetto sinergico...)>>.

13. Le conclusioni del CTU la corte condivide e fa proprie perché sorrette e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico – legali.

Pertanto:

- acclarato che, nel periodo tra il 1988 e il 1993 il ricorrente è venuto a contatto con polveri d'amianto;
- incontestato, sul piano scientifico, che l'esposizione a fibre d'amianto può essere causa o concausa dell'insorgenza o dell'aggravamento della neoplasia polmonare;



- preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente (e della richiamata teoria dell'equivalenza delle cause che impone di riconoscere un ruolo (con)causale ad ogni fattore che abbia contribuito, sia pure in maniera indiretta e remota, all'insorgenza o all'aggravamento della patologia);

- tenuto conto delle risultanze della CTU disposta nel corso del presente grado del giudizio;

deve concludersi che v'è un nesso di concausalità, tra la malattia contratta dal de cuius e l'attività lavorativa prestata presso la Cotral nel periodo suddetto, atteso che manca la prova certa della ricorrenza di un fattore alternativo che sia stato in grado, da solo, di produrre l'evento.

Le ricorrenti hanno, pertanto, diritto, iure hereditatis, al risarcimento spettante al de cuius.

14. Applicando le tabelle milanesi, l'importo dovuto, all'attualità e nell'intero, al de cuius e, per esso, agli eredi per danno non patrimoniale è pari a €.785.462,00, avuto riguardo all'età del medesimo (37 anni) alla data del raggiungimento del 100% di inabilità collocabile (in mancanza di altri sicuri punti di riferimento) nell'anno della morte, avuto presente che il CTU di primo grado ha precisato che il Pennacchietti, dopo l'intervento di lobectomia superiore destra, ha seguito un corso di radioterapia e ha vissuto un certo periodo di benessere e progressiva diffusione della malattia, con rapida evoluzione cachettica neoplastica fino all'exitus.

Non si ravvisano elementi per una liquidazione "personalizzata".

15. A tale somma va aggiunto il danno morale ed esistenziale.

Afferma Cass. 6444/2023 che in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve



entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.

E poiché, nella specie, il grado di invalidità era pari al 100% e ha portato al decesso il de cuius, può presumersi l'esistenza del danno morale ed esistenziale.

Appare equo, pertanto, riconoscere l'aumento del 25% richiesto dalle ricorrenti, pari a €.196.365,5, per un totale complessivo (nell'intero) di €.981.827,5.

16. Peraltro, come accertato dal CTU, l'esposizione ad amianto ha avuto ruolo concausale nell'aggravarsi della patologia tumorale di cui era affetto il de cuius e l'abitudine al tabagismo ha assunto un ruolo di concausa ad effetto sinergico moltiplicatore.

Ebbene, come afferma Cass. 37153/2022 (in analogia fattispecie di danno determinato dall'esposizione ad amianto e dal tabagismo), in materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass. n. 2763 del 1997; Cass. 23426 del 2014; Cass. n. 4208 del 2017; Cass. n. 10220 del 2017).

Pertanto, sulla scorta delle risultanze peritali, può ritenersi che, nella specie, la condotta colposa del de cuius (che, come riportato dalla sentenza di primo grado, fumava, a quanto emerge dalle cartelle cliniche, 30 sigarette al giorno dall'età di 15 anni) e l'esposizione all'amianto abbiano concorso in egual misura alla produzione dell'evento morte.

Ne consegue che il risarcimento dovuto, *iure successionis*, agli eredi Pennacchietti, va determinato in complessivi €.490.913,75 (50% di €.981.827,5).

Dal predetto importo va detratto il danno biologico indennizzato o indennizzabile dall'INAIL (Cass. 9166/2017).

16. Le spese dell'intero processo tra le ricorrenti e la Cotral vanno poste a carico di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore distrattario delle ricorrenti.



Va, peraltro, evidenziato, che il Tribunale aveva posto a carico dell'Atac e in favore della Cotral le spese del primo grado del giudizio, poiché l'Atac difettava di legittimazione passiva ed era stata, pertanto, ingiustamente chiamata in causa dalla Cotral.

Tale statuizione non ha formato oggetto di successiva impugnazione e va, pertanto, confermata.

La Corte di appello, poi, ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore della Cotral e dell'Atac.

La condanna in favore della Cotral resta travolta dall'ordinanza della S.C. e dall'esito definitivo del giudizio.

Resta, invece, confermata la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore dell'Atac perché evocata in giudizio nonostante difettesse di legittimazione passiva, stante la pronuncia, coperta da giudicato interno, del primo giudice.

Per la stessa ragione a carico delle ricorrenti vanno poste le spese di cassazione e della presente fase (ancora con l'atto di riassunzione le ricorrenti hanno chiesto la condanna in solido delle due società).

Le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio vanno poste a carico della Cotral.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 3428/2023, sui ricorsi in riassunzione, successivamente riuniti, proposti in data 5 ottobre 2023 e 23 ottobre 2023, da Macciocca Giovanna, Pennacchietti Valeria e Pennacchietti Veronica, eredi di Pennacchietti Luigi nei confronti della Cotral s.p.a. e dell'Atac s.p.a., così provvede:



condanna la Cotral s.p.a. al pagamento, in favore delle ricorrenti, della somma di €.490.913,75, detratto il danno biologico indennizzato o indennizzabile dall'INAIL, oltre accessori come per legge e decorrere dalla data della presente sentenza;

condanna la Cotral s.p.a. al pagamento, in favore del difensore distrattario delle ricorrenti, delle spese del giudizio dell'intero processo, che così liquida:

€.14.000,00 per il primo grado del giudizio;

€.11.000,00 per il giudizio di appello;

€.8.000,00 per il giudizio di Cassazione;

€.15.000,00 per la presente fase.

Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.

Conferma la sentenza del Tribunale n. 4331/2026 limitatamente alla regolamentazione delle spese tra la Cotral s.p.a. e l'Atac s.p.a. Conferma la sentenza della Corte di Appello n. 823/2019 limitatamente alla regolamentazione delle spese tra le ricorrenti e l'Atac s.p.a.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore dell'Atac s.p.a., delle spese del giudizio di Cassazione e della presente fase, che così liquida:

€.8.000,00 per il giudizio di Cassazione;

€.15.000,00 per la presente fase.

Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.

Pone a carico della Cotral s.p.a. le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

